

1. Ambito di applicazione, Oggetto

1.1 I seguenti termini e condizioni di consegna e pagamento ("DPTC") si applicano esclusivamente a tutte le consegne, i servizi, i contratti e le offerte, nonché ai servizi ausiliari associati (congiuntamente "consegne") di EagleBurgmann Italia S.r.l. ("noi", "nostro") e solo in relazione a società, persone giuridiche, e/o professionisti, di diritto pubblico e privato (congiuntamente "clienti").

1.2 I presenti DPTC si applicano nella versione come successivamente modificata – in buona fede – come contratto-quadro con lo stesso cliente per i futuri contratti di fornitura, anche se i DPTC non sono espressamente rinegoziati; informeremo tempestivamente il cliente di eventuali modifiche ai nostri DPTC qualora ve ne siano.

1.3 I nostri DPTC si applicano con l'esclusione degli altri. I termini e le condizioni generali del cliente che si discostano, contraddicono o integrano questi DPTC sono espressamente respinti; essi sono incorporati nel contratto solo se e nella misura in cui noi abbiamo espressamente accettato la loro applicazione. Il requisito del nostro previo accordo si applica in ogni caso; ad esempio, anche nel caso in cui noi, essendo a conoscenza delle condizioni generali del cliente, effettuiamo una consegna al cliente. In caso di nostro coinvolgimento nell'utilizzo di piattaforme elettroniche o di altri sistemi elettronici/automatizzati del cliente e di attivazione di caselle di controllo (o simili) da attivare per l'utilizzo di tale sistema, ciò non costituisce un'accettazione giuridicamente vincolante dei rispettivi termini d'uso o di altri termini e condizioni generali.

1.4 Le dichiarazioni legali e le comunicazioni che il cliente è tenuto a darci nel contesto delle consegne (ad es. fissazione di scadenze, segnalazione di difetti, recesso dal contratto o richieste di riduzione del prezzo) devono essere presentate per iscritto (ad es. ai sensi dei presenti DPTC in forma scritta o di testo, ad es. e-mail, raccomandata, fax). I requisiti formali previsti dalla legge applicabile e il nostro diritto a richiedere ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione della persona che effettua la dichiarazione, rimangono inalterati.

1.5 I riferimenti all'applicazione delle disposizioni di legge sono solo a scopo di chiarimento. Le disposizioni di legge si applicano quindi anche senza tale chiarimento, a meno che esse non siano direttamente modificate o espressamente escluse nei presenti DPTC.

1.6 Gli accordi individuali stipulati con il cliente per casi specifici (compresi contratti collegati, aggiunte e modifiche) hanno in ogni caso la precedenza su questi DPTC. Il contenuto di tali accordi individuali sarà determinato mediante un contratto scritto o una nostra conferma scritta.

1.7 Qualora una disposizione dei presenti DPTC fosse nulla, ciò non pregiudicherà l'efficacia delle restanti disposizioni dello stesso.

2. Offerta, conclusione del contratto e documentazione allegata, diritti di proprietà industriale

2.1 Le nostre offerte sono soggette a conferma e non vincolanti; in particolare ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti, i prezzi e le altre condizioni. L'inoltro di un ordine o l'incarico per una consegna da parte del cliente ("ordine") è considerato come un'offerta contrattuale vincolante. Salvo quanto diversamente previsto nell'ordine, siamo autorizzati ad accettare questa offerta contrattuale entro 21 giorni dalla ricezione di essa. Il contratto entrerà in vigore solo dopo la nostra conferma d'ordine. Se l'ordine non è da noi confermato per iscritto, il contratto entrerà in vigore al più tardi al momento dell'esecuzione dell'ordine.

2.2 Segnaliamo che i nostri dipendenti incaricati dell'esecuzione delle consegne o i rappresentanti non sono autorizzati a stipulare accordi verbali o a fornire impegni verbali che vadano al di là del contenuto degli accordi già conclusi. Tali chiarimenti telefonici o verbali da parte dei nostri rappresentanti non sono quindi legalmente validi a meno che non li abbiamo confermati espressamente per iscritto.

2.3 I documenti e le informazioni presentati in relazione all'offerta, quali, ad esempio, la descrizione del sigillo, i disegni, le illustrazioni, le descrizioni dei dati operativi e dello spazio di installazione, le misure e i pesi nei listini prezzi, gli opuscoli o altri documenti, sono valori che sono forniti al meglio delle nostre conoscenze, ma che diventano vincolanti solo se fissati nel contratto concluso. Se l'offerta si riferisce a istruzioni di funzionamento, montaggio e manutenzione, anch'esse si applicano.

2.4 Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà e di diritto d'autore per le stime dei costi, *concepts, designs*, bozze, disegni e altri documenti. Queste o altre informazioni commerciali o industriali divulgate in esecuzione dell'accordo sono segreti di valore economico e devono essere trattati come tali; questi possono essere modificati, messi a disposizione di terzi o altrimenti divulgati solo con la nostra esplicita approvazione. Questi documenti devono in ogni caso essere restituiti a noi su richiesta in qualsiasi momento e in ogni caso se l'ordine non viene effettuato con noi.

2.5 Nel caso di ordini aperti abbiamo il diritto di acquistare materiali per l'intero ordine e di produrre l'intera quantità dell'ordine immediatamente. Qualsiasi richiesta di modifica da parte del cliente non può quindi più essere presa in considerazione una volta che l'ordine è stato effettuato a meno che ciò non sia stato espressamente concordato.

2.6 In caso di dubbio, gli Incoterms, di volta in volta modificati, disciplinano l'interpretazione dei termini commerciali.

3. Campioni, componenti, strumenti, costi e titolarità

3.1 Ci riserviamo il diritto di addebitare il costo di campioni e componenti e degli strumenti necessari per la loro preparazione. In caso di dubbio, il pagamento scade dopo l'accettazione del campione iniziale, della componente o dello strumento, salvo diverso accordo (si veda la clausola 2.1). Se non diversamente concordato, aggiungeremo alla fattura i costi di approvvigionamento o produzione degli strumenti necessari per la produzione in serie.

3.2 Salvo diverso accordo, manteniamo la titolarità di tutti gli strumenti e le apparecchiature da noi prodotti o acquistati, anche se il cliente ha sostenuto i costi di approvvigionamento o di produzione, in tutto o in parte. Non siamo obbligati a consegnare gli strumenti e le apparecchiature.

4. Stato avanzamento lavori

4.1 I requisiti dell'articolo di consegna sono determinati esaustivamente utilizzando indicatori di performance espressamente concordati (ad es. specifiche, marcature, istruzioni di rilascio e altre informazioni). Non è fornita alcuna garanzia legale o commerciale per una specifica applicazione o una specifica idoneità all'uso, al periodo di utilizzo, durata, funzionalità, compatibilità, altri requisiti soggettivi o oggettivi o conformità al campione o al modello o alla durata a seguito del trasferimento del rischio salvo ove espressamente concordato per iscritto. Prima dell'ordine, il cliente ha l'obbligo di informarci esplicitamente in merito a qualsiasi requisito oggettivo e soggettivo del prodotto consegnato che sono rilevanti per lui. Per il resto, il rischio relativo all'idoneità allo scopo e all'applicazione dell'articolo è di esclusiva responsabilità del cliente. Ci riserviamo il diritto di apportare variazioni minori o tecnicamente inevitabili nelle misure fisiche e chimiche compresi i colori, le formule, i metodi e l'applicazione delle materie prime, nella misura in cui ciò non sia irragionevole nei confronti del cliente. Ciò si applica anche ad altre variazioni insignificanti dalla qualità concordata o ad alterazioni dell'usabilità.

4.2 Accessori, imballaggio, istruzioni di montaggio e altre istruzioni, specifiche o raccomandazioni per l'ispezione, lo stoccaggio, l'installazione, il collaudo, il funzionamento o la manutenzione (da qui in poi: "manuali") devono essere parte delle consegne ed essere da noi consegnati se (i) è espressamente concordato o consuetudinario nel settore o (ii) può di solito essere previsto a seconda della natura delle consegne. Il cliente è tenuto ad installare gli articoli di consegna in conformità con lo stato dell'arte. Se ci sono requisiti speciali per l'installazione e il montaggio, il cliente deve informarci prima della conclusione del contratto. Se il cliente non indica esplicitamente alcun requisito al riguardo, il rischio di installazione è a carico esclusivo del cliente. Abbiamo il diritto di consegnare i manuali con la consegna o di fare riferimento ad essi nei documenti di consegna (ad es. facendo riferimento ad un sito web pertinente). Il cliente ha l'obbligo di seguire i manuali e di osservare le norme pertinenti, come le norme del DIN (Istituto tedesco per la standardizzazione) o altre norme del settore.

4.3 Né le suddette informazioni sul prodotto né gli indicatori di performance/applicazioni espressamente concordati dispensano il cliente dall'obbligo di verificare che l'articolo di consegna sia adatto allo scopo previsto.

5. Consegna, termine di consegna, luogo dell'adempimento, trasferimento del rischio, ritardo nella consegna, accettazione e ritardo nell'accettazione

5.1 Gli accordi contrattuali stipulati (vedi clausola 2.1) saranno determinanti per la data di consegna, il metodo e il volume della consegna.

5.2 Il termine di consegna delle merci sarà FCA (f.co vettore) f.co Magazzino/f.co Fabbrica (Incoterms® 2020) che è anche l'ubicazione del luogo dell'adempimento (anche per eventuali prestazioni successive). La merce può essere inviata ad una diversa destinazione (vendita per spedizione) su richiesta e a spese del cliente. Se la nostra dichiarazione di esportazione non verrà chiusa in dogana dallo spedizioniere specificato dal cliente, verrà addebitata l'IVA locale al cliente.

5.3 Salvo diverso accordo, abbiamo il diritto di specificare come vengono spediti gli articoli di consegna (in particolare la società di trasporto, il percorso di spedizione e l'imballaggio). L'imballaggio è fatturato al prezzo di costo. Non ritiriamo i materiali di trasporto e gli altri materiali di imballaggio di cui all'articolo 218(1)(a) e (2) del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche. Ad eccezione dei pallet di trasporto, tali materiali di imballaggio diventano di proprietà dell'acquirente. La merce è assicurata su richiesta del cliente e a sue spese.

5.4 Il rischio di perdita accidentale e di danneggiamento accidentale della merce passa al cliente al più tardi al momento del trasferimento del possesso. Tuttavia, in caso di vendita per spedizione (si veda la clausola 5.2), il rischio di perdita accidentale e di danni accidentali alla merce, nonché il rischio di ritardo, passa al cliente una volta che lo spedizioniere, il vettore o altra persona o istituzione designata responsabile della spedizione degli articoli riceve il bene. Nel caso in cui sia richiesta un'accettazione per le consegne, tale accettazione è decisiva per il trasferimento del rischio. Per il resto si applicano di conseguenza le disposizioni di legge del Codice Civile. Se il cliente non intende accettare la consegna, è richiesto un esplicito rifiuto scritto entro 14 giorni; altrimenti il silenzio del cliente sarà ugualmente considerato efficace per la consegna o accettazione.

5.5 I tempi di consegna - anche se la data di consegna è stata concordata con il cliente - sono solo approssimativi e non vincolanti, a meno che la data di consegna non sia stata espressamente concordata come data di consegna fissa, ossia se è stato specificato per iscritto che, passata la data specificata, il cliente non è più interessato alla consegna. Il termine di consegna per gli articoli da spedire inizia non prima che siano stati forniti i dati tecnici richiesti, la documentazione di supporto, le autorizzazioni e le concessioni che devono essere ottenuti dal cliente, o prima del ricevimento di un anticipo di pagamento concordato, se del caso. Il termine di consegna si considera rispettato con la tempestiva notifica di disponibilità alla spedizione o al ritiro. Il rispetto del termine di consegna richiede che il cliente abbia adempiuto ai suoi obblighi contrattuali di collaborazione.

5.6 Qualora non ci sia stato possibile rispettare i termini di consegna vincolanti per motivi di cui non siamo responsabili (temporanea indisponibilità del prodotto o del servizio per motivi a noi non imputabili), ne informeremo tempestivamente il cliente e contemporaneamente comunicheremo il nuovo periodo di consegna previsto. Qualora l'articolo o il servizio non sia disponibile, per motivi a noi non imputabili, entro il nuovo periodo di consegna, ci riserviamo il diritto di recedere dal contratto in tutto o in parte; provvederemo a rimborsare tempestivamente qualsiasi corrispettivo già pagato dal cliente. In particolare, in caso di subappalto, se il nostro subappaltatore ci ha consegnato tardivamente la merce (riserva di auto-approvvigionamento) e né noi né il nostro subappaltatore abbiamo agito deliberatamente o negligenza e non abbiamo assunto alcuno specifico rischio di approvvigionamento per questo specifico caso, ciò rientra nei casi di indisponibilità dell'articolo o servizio a noi non attribuibile. Lo stesso vale per i casi in cui il cliente ha specificato i fornitori o le materie prime da utilizzare e questi non sono disponibili.

5.7 Il contenuto di questa clausola 5 non pregiudica i diritti del cliente ai sensi della clausola 7 di questi DPTC o i nostri diritti legali, in particolare in caso di esclusione di un obbligo di fare (ad es. a causa dell'impossibilità o dell'eccessiva onerosità sopravvenuta dell'esecuzione e/o della successiva esecuzione in forma specifica a seguito della denuncia di vizi).

5.8 Nel caso in cui il cliente venga sottoposto a procedure d'insolvenza, o ad analoghe procedure di diritto estero, provveda alla formale comunicazione ai creditori ai sensi dell'art. 92 della legge fallimentare, presenti difficoltà di pagamento o, in ogni caso, presenti un deterioramento significativo della sua situazione finanziaria tale da porre in evidente pericolo l'adempimento del proprio obbligo contrattuale, ci riserviamo il diritto di sospendere immediatamente le consegne e di rifiutare l'adempimento dei contratti in corso, a meno che il cliente non fornisca il corrispettivo dovuto o, su nostra richiesta, fornisca garanzie adeguate.

5.9 Nel caso in cui il cliente sia in ritardo nell'accettazione o in colposa violazione di eventuali obblighi ausiliari (ad es. obblighi di collaborazione), questi dovrà indennizzarci per eventuali danni causati ed eventuali costi aggiuntivi (ad es. spese di magazzino) ad essi correlati. Ulteriori rivendicazioni e diritti rimangono inalterati. In caso di ritardo nell'accettazione o nel pagamento, il rischio di perdita accidentale e danneggiamento della merce passa al cliente.

6. Garanzia (rivendicazione di difetti)

6.1 Salvo quanto diversamente specificato di seguito nella presente clausola 6, le disposizioni di legge si applicano in relazione ai diritti del cliente in caso di vizi ed evizione (compresi la consegna errata e la consegna parziale, montaggio/installazione impropri ed errori nei manuali) della consegna. In ogni caso ciò non pregiudica le disposizioni di leggi speciali che disciplinano la fornitura finale del bene non trasformato al consumatore.

6.2 La base della nostra responsabilità per i difetti è esclusivamente l'accordo stipulato per quanto riguarda i requisiti delle consegne (soprattutto le descrizioni dei prodotti, disegni e manuali). Nonostante ciò, le nostre consegne non sono destinate ad essere installate in qualsiasi tipo di applicazioni nucleari e simili (ad es. impianti nucleari); l'uso per tali applicazioni è consentito solo se questo è stato espressamente confermato da noi prima della conclusione del contratto; il cliente è obbligato a imporre tali restrizioni ai propri clienti.

Non ci assumiamo alcuna responsabilità per dichiarazioni pubbliche di terzi (ad es. messaggi pubblicitari, istituti di prova, clienti) in relazione all'articolo da noi fornito. In particolare, il verificarsi di una perdita tecnicamente inevitabile nella tenuta meccanica e negli imballaggi non deve essere riconosciuto come un difetto del prodotto. Solo dopo un esame dettagliato delle condizioni operative effettive, della versione effettiva del prodotto (ad es. tolleranze di produzione) e delle condizioni di installazione effettive, è possibile decidere, sulla base della nostra esperienza e dello stato dell'arte, se una perdita è inaccettabilmente elevata e come tale non soddisfa i requisiti.

6.3 I reclami del cliente per i vizi richiedono che questi abbia previamente adempiuto ai suoi obblighi di esaminare la merce e di notificare i difetti. Se un difetto diventa evidente durante o dopo un'ispezione, dobbiamo esserne prontamente informati per iscritto. La notifica si considera tempestiva se effettuata entro due settimane dalla scoperta del difetto e nel qual caso, per rispettare il termine, è sufficiente che la notifica sia stata inviata in tempo. La nostra responsabilità è esclusa rispetto ai difetti non notificati, o non notificati per tempo, nei casi in cui il cliente ometta di effettuare la corretta ispezione e/o notifica dei difetti.

6.4 Non ci assumiamo alcun obbligo di garanzia per variazioni insignificanti come descritto nella clausola 4.1 o per difetti di costruzione basati su disegni, progetti o altri documenti forniti dal cliente o nella misura in cui il difetto è causato per la non conformità con l'esercizio, le istruzioni per l'installazione e la manutenzione, l'uso al di fuori dei limiti definiti, l'uso o stoccaggio inadeguato o inappropriato, la manipolazione inadeguata o negligente, l'installazione o messa in servizio o usura naturale o normale o se il difetto è attribuibile ad interferenze da parte del cliente o di terzi in relazione all'articolo di consegna. Lo stesso vale nella misura in cui il difetto può essere attribuito ad attrezzature inadeguate, materiali di sostituzione, lavori di costruzione difettosi, terreno non adatto per l'edilizia, fattori chimici, elettrochimici, elettrici o operativi, purché non ne siamo responsabili.

6.5 Quando un bene consegnato è difettoso possiamo scegliere di eseguire la prestazione in forma specifica o rimuovendo il difetto (miglioramento successivo) o consegnando un articolo privo di difetti (consegna in sostituzione). Ciò non pregiudica il nostro diritto, a determinate condizioni di legge, di rifiutare l'esecuzione in forma specifica. Il cliente ha il diritto di rifiutare prestazioni in forma specifica se non può ragionevolmente accettare l'esecuzione in forma specifica.

6.6 Siamo autorizzati a subordinare al pagamento del prezzo dovuto dal cliente l'esecuzione in forma specifica da noi dovuta. Il cliente ha diritto a trattenere il pagamento solo nella misura in cui la trattenuta sia proporzionata al rispettivo difetto e a condizione che il reclamo sollevato dal cliente si basi sullo stesso rapporto contrattuale.

6.7 Il cliente deve darci il tempo e la possibilità necessari per eseguire l'esecuzione in forma specifica dovuta e deve, in particolare, restituire l'articolo di consegna respinto ai fini dell'ispezione. Quando consegniamo un articolo sostitutivo, il cliente deve restituirci l'articolo di consegna difettoso in conformità alle disposizioni di legge. Le rimozioni del vizio non coprono né la disinstallazione del bene difettoso né la su reinstallazione, a meno che non fossimo originariamente obbligati a effettuare tale installazione.

6.8 In caso di difetto, siamo tenuti a sostenere o rimborsare le spese di ispezione e dell'esecuzione in forma specifica, ma non le spese di viaggio, manodopera e materiali (disinstallazione o installazione; sosteniamo o rimborsiamo le spese di trasporto), ad eccezione di quei costi derivanti dal fatto che le merci consegnate sono state trasferite in un luogo diverso dal luogo di adempimento concordato dopo il trasferimento del rischio. Questa eccezione non si applica nel caso in cui tale trasferimento corrisponda ai normali usi relativi alle merci ed era a noi noto. Tuttavia, possiamo richiedere il rimborso da parte del cliente dei costi (in particolare i costi di ispezione e trasporto) sostenuti, se risulta che la richiesta del cliente per la prestazione in forma specifica era ingiustificata.

6.9 Se l'esecuzione in forma specifica non ha esito positivo o se un termine ragionevole per l'esecuzione che il cliente deve fissare spira senza successo o se tale termine può essere superato ai sensi delle disposizioni di legge, il cliente può recedere dal contratto o chiedere la riduzione del prezzo. Non vi è tuttavia alcun diritto di recesso in caso di difetto irrilevante. Eventuali richieste di risarcimento danni per merce difettosa saranno subordinate a due tentativi di rimozione dei difetti esitati negativamente.

6.10 Le richieste di risarcimento del danno o di rimborso per spese inutili del cliente sussistono solo nella misura prevista dalla clausola 7; oltre a ciò, sono escluse.

6.11 Il cliente non può rivendicare la garanzia, di cui alla presente clausola 6, per eventuali articoli di consegna, che, secondo un comune accordo, non consegniamo come beni nuovi.

7. Responsabilità (richieste di risarcimento)

7.1 Salvo disposizioni contrarie dei presenti DPTC (in particolare clausole 7 e 8), la nostra responsabilità per danni in caso di violazione di obblighi contrattuali o extracontrattuali è disciplinata dalle disposizioni di legge applicabili.

7.2 La nostra responsabilità derivante da dolo o colpa grave da parte nostra, dei nostri legali rappresentanti o dei nostri agenti ausiliari è illimitata.

7.3 In caso di colpa lieve, con esclusione della nostra responsabilità in tutti gli ulteriori aspetti, siamo responsabili solo:

a) per danni derivanti da perdite di vite umane, lesioni personali o danni alla salute di cui siamo responsabili noi, i nostri legali rappresentanti o i nostri agenti ausiliari;

b) per danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale (obbligo che, se non eseguito, rende impossibile la corretta esecuzione del contratto e sulla cui esecuzione la controparte fa affidamento regolarmente) da parte nostra, dei nostri legali rappresentanti o dei nostri agenti ausiliari. Tuttavia, in questo caso la nostra responsabilità è limitata, in termini di base giuridica e di portata, a danni che avrebbero potuto ragionevolmente essere previsti al momento della stipula del contratto, date le circostanze di cui avremmo potuto ragionevolmente essere a conoscenza in quel momento.

7.4 Le limitazioni di responsabilità di cui sopra non si applicano nella misura in cui tacciamo volontariamente un difetto o se abbiamo convenuto di garantire alcune proprietà della merce. Le disposizioni di legge inderogabili applicabili in materia di responsabilità rimangono impregiudicate.

7.5 Siamo responsabili ai sensi delle disposizioni di cui alla clausola 7 per qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale con riguardo alla vendita o all'uso del prodotto da consegnare se e nella misura in cui tali diritti di proprietà intellettuale - vigenti all'interno della Repubblica Italiana e divulgati al momento della nostra consegna - sono da noi violati attraverso l'utilizzo contrattualmente previsto del prodotto di consegna. Ciò non si applica quando abbiamo fabbricato la merce in base a disegni, modelli, campioni o altre descrizioni o informazioni fornite dal cliente e non eravamo a conoscenza o non eravamo tenuti a sapere che i diritti di proprietà intellettuale di terzi sarebbero stati violati. Il cliente è tenuto a informarci immediatamente di qualsiasi potenziale o pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui viene a conoscenza e ad indennizzarci avverso tutti i reclami di terzi connessi con i documenti che ha fornito e a rimborsarci tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti. Se i terzi ci vietano, ad es. di fabbricare e consegnare la merce prodotta secondo i documenti del cliente ai sensi della seconda proposizione di cui sopra con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale, allora siamo autorizzati, senza essere obbligati a verificare la situazione giuridica, a sospendere qualsiasi ulteriore attività e a richiedere il risarcimento dei danni in conformità con le disposizioni di legge (si veda anche la clausola 12).

7.6 Il cliente ha il diritto di rivalersi contro di noi solo nella misura in cui non abbia stipulato con il suo acquirente accordi che vadano al di là dei reclami per vizi e delle disposizioni in materia di responsabilità previste dalla legge. Se non è stato diversamente concordato per iscritto, nel caso in cui il cliente abbia un potenziale diritto di rivalersi contro di noi, si applicano le presenti disposizioni delle Clausole 6 e 7.

7.7 Il libero diritto di recesso del cliente (in particolare in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta) è escluso, salvo che l'eccessiva onerosità sopravvenuta superiore al preventivo sia imputabile a noi.

8. Forza maggiore

8.1 "Causa di forza maggiore": il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce a una parte ("parte interessata") di eseguire uno o più dei suoi obblighi contrattuali ai sensi del relativo contratto, compresi i presenti DPTC, se e nella misura in cui la parte interessata dimostri che (i) tale impedimento all'esecuzione è al di là del suo ragionevole controllo e non dipende dalle azioni od omissioni dirette o indirette della parte interessata, (ii) tale impedimento all'esecuzione non era ragionevolmente prevedibile al momento della conclusione del relativo contratto e (iii) gli effetti di tale impedimento alla prestazione non potevano ragionevolmente essere evitati o superati dalla parte interessata (ad es. calamità naturali, guerra, terrorismo, sabotaggio, epidemie, misure governative, embarghi, sanzioni, scioperi e serrate, interruzioni dell'attività produttiva). A scanso di equivoci, l'esistenza di una causa di forza maggiore non può essere esclusa solo perché interessa direttamente uno dei nostri subfornitori.

8.2 Nei limiti e per la durata della causa di forza maggiore, la parte interessata è liberata dai suoi obblighi e da qualsiasi responsabilità in relazione alle consegne (ad es. per il ritardo nell'esecuzione) a partire dal momento in cui si verifica l'evento di forza maggiore, e la parte non interessata deve esserne prontamente informata. In questo caso, tra l'altro, ci riserviamo il diritto di ridurre le quantità di consegna delle merci in caso di ridotta produzione per causa di forza maggiore oppure se non riceviamo le forniture o non le riceviamo in tempo.

8.3 Se la durata della causa di forza maggiore comporta la privazione di una parte di ciò che si era ragionevolmente aspettata in esecuzione del relativo contratto, o se gli effetti della causa di forza maggiore continuano ininterrottamente per più di 120 giorni, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto mediante notifica scritta all'altra parte e, per gli effetti, sarà dispensata da qualsiasi obbligo di esecuzione.

8.4 A scanso di equivoci, le disposizioni della presente clausola 8 non comportano alcuna estensione della responsabilità ai sensi della clausola 7, in particolare non comportano alcuna forma di responsabilità oggettiva, né impediscono alla parte interessata di invocare altri strumenti giuridici applicabili o difese in relazione all'inadempimento (ad es. impossibilità o eccessiva onerosità sopravvenute).

9. Prezzi e pagamento

9.1 Se non diversamente concordato per iscritto, i nostri prezzi sono quotati in EURO e FCA f.co Magazzino/f.co Fabbrica (Incoterms® 2020) da cui il bene viene consegnato, più IVA e costi di imballaggio. Le nostre fatture sono pagabili immediatamente senza sconto. Nessuna detrazione può essere dedotta dal saldo se non previamente concordato per iscritto. Ci riserviamo il diritto di trasmettere le fatture elettronicamente. Non siamo obbligati ad accettare assegni o altre promesse di pagamento. L'accettazione di essi è sempre dovuta alle prestazioni. Non accettiamo il pagamento tramite cambiale tratta.

9.2 Abbiamo il diritto di apportare adeguate rettifiche di prezzo a seguito di modifiche non irrilevanti del costo delle materie prime, del lavoro, dell'energia e di altri elementi imprevisi e al di fuori del nostro controllo. Al cliente sarà fornita previa comunicazione scritta del relativo adeguamento. Contestualmente, il cliente sarà espressamente informato del fatto che, salvo che riceviamo un'obiezione per iscritto entro un termine di due settimane dalla notifica dell'adeguamento del prezzo, il predetto adeguamento sarà incorporato nel contratto esistente tra le parti. Se il cliente si oppone, ciascuna parte ha il diritto di recedere dal contratto per iscritto con un preavviso di dieci giorni lavorativi. Nel caso in cui l'adeguamento dei prezzi riguardi un aumento del costo delle consegne, tale adeguamento non sarà efficace entro i primi quattro mesi dalla conclusione del contratto.

9.3 In caso di consegne parziali ogni consegna può essere fatturata separatamente. Qualora non sia stato concordato alcun prezzo al momento della stipula del contratto, i prezzi applicabili sono quelli che potevano applicarsi il giorno della conclusione del contratto (si veda la clausola 2.1).

9.4 Il pagamento si considera ricevuto alla data in cui l'importo diventa per noi disponibile o in cui viene accreditato sul nostro conto bancario. In caso di mora del cliente, abbiamo il diritto di applicare il tasso di interesse legale (nel caso di richieste di liquidazione, l'8% annuo rispetto al tasso di interesse di base pertinente). Ciò non pregiudica il diritto di presentare ulteriori richieste di risarcimento danni o di esercitare altri diritti contrattualmente previsti.

9.5 Non paghiamo interessi su pagamenti anticipati o acconti.

10. Cessione e diritto di ritenzione; compensazione

10.1 Il cliente ha il diritto di cedere i propri crediti derivanti dal rapporto contrattuale con noi solo con il nostro previo consenso scritto.

10.2 La ritenzione dei pagamenti o le compensazioni (comprese le riduzioni delle fatture) del cliente causate da eventuali eccezioni di inadempimento, a meno che non siano da noi mai state contestate o emanino da una sentenza inappellabile, non sono consentite; la clausola 6.6 rimane impregiudicata.

11. Riserva di proprietà

11.1 Fino al completo regolamento di tutte le controversie attuali e future derivanti dal contratto per le consegne e le relazioni commerciali in corso (crediti garantiti), ci riserviamo la proprietà della merce venduta al cliente (beni riservati). Qualora la riserva di proprietà debba essere iscritta in un registro pubblico o l'efficacia della riserva di

proprietà richieda un qualche tipo di collaborazione del cliente, quest'ultimo è tenuto a intraprendere i necessari atti di cooperazione a proprie spese.

11.2 Il cliente deve trattare i beni riservati con la diligenza qualificata di un operatore economico prudente ed accorto ed è tenuto ad assicurarli adeguatamente contro incendio, furto e altri rischi comuni a proprie spese. Se devono essere effettuati lavori di manutenzione e di ispezione, il cliente deve eseguirli tempestivamente a proprie spese. I beni riservati non possono essere ceduti in garanzia né trasferiti a terzi prima della integrale liquidazione dei crediti garantiti. Il cliente deve comunicarci immediatamente per iscritto se e in quale misura dei terzi abbiano accesso ai beni riservati (ad es. a titolo di pignoramento).

11.3 Nel caso in cui il cliente agisca in violazione del contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo dovuto, abbiamo il diritto, ai sensi delle disposizioni di legge, di recedere dal contratto e/o richiedere la restituzione dei beni riservati sulla base della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non è da considerarsi automaticamente anche come una comunicazione di recesso dal contratto; piuttosto, abbiamo il diritto di richiedere la restituzione della merce e di riservarci il diritto di recesso. Qualora il cliente non paghi il prezzo di acquisto dovuto, possiamo far valere i predetti diritti solo se abbiamo precedentemente fissato per il cliente un termine di pagamento ragionevole o se la fissazione di tale termine non è richiesta ai sensi delle disposizioni di legge.

11.4 Fino alla revocazione (si veda la Clausola 11.4.3 di seguito), il cliente ha il diritto di disporre e/o trattare o combinare i beni riservati nel contesto delle sue normali operazioni commerciali. In tal caso si applicano anche le seguenti disposizioni:

11.4.1 La riserva di proprietà si estende anche per l'intero valore dei prodotti derivanti dal processo di lavorazione, miscelazione o combinazione dei beni riservati, per i quali siamo identificati quali produttori. Qualora i beni riservati siano lavorati, uniti o combinati con beni appartenenti a terzi e il diritto di proprietà di questi ultimi continui ad esistere, acquisiamo comproprietà e titolarità proporzionalmente al valore fatturato dei beni che sono stati trasformati, uniti o combinati. Oltre a ciò, come per i beni riservati, lo stesso vale per i prodotti risultanti.

11.4.2 Per motivi di sicurezza il cliente con la presente ci cede i crediti nei confronti di terzi derivanti dall'ulteriore vendita dei beni riservati o del prodotto con cui sono stati lavorati per l'importo di ogni quota di comproprietà ai sensi della clausola 11.4.1. Accettiamo la suddetta cessione dei crediti. Gli obblighi del cliente descritti nella clausola 11.2 continuano ad applicarsi anche con riguardo ai crediti ceduti.

11.4.3 Oltre a noi, anche il cliente rimane autorizzato a riscuotere i crediti. Ci impegniamo a non revocare l'autorizzazione del cliente a disporre ulteriormente dei beni riservati e a riscuotere crediti, fintanto che il cliente (i) non è né in tutto né in parte inadempiente rispetto all'assolvimento dei suoi obblighi di pagamento garantiti, (ii) non presenta problemi di flusso di cassa a causa di un significativo deterioramento della sua situazione finanziaria e (iii) adempie correttamente agli obblighi contrattuali che in ogni caso ci sono dovuti. In caso di recesso, il cliente è tenuto a identificare i debitori dei crediti ceduti, a fornire tutti i documenti necessari per l'identificazione, nonché a informare i debitori della cessione del credito su nostra previa richiesta scritta.

11.5 Qualora il valore realizzabile dei titoli esistenti superi i nostri crediti nei confronti del cliente di oltre il 10%, rilasceremo i titoli di nostra scelta su richiesta del cliente.

12. Termini di prescrizione

12.1 Il termine di prescrizione generale per i reclami relativi alla garanzia da vizi ed evizione ai sensi della clausola 6 è di un anno dalla consegna, in particolare un anno dalla comunicazione che l'articolo è pronto per la spedizione, nel caso in cui il cliente debba ritirare l'articolo di consegna. Se l'accettazione è stata esplicitamente concordata, il termine di prescrizione inizia con il perfezionamento dell'accettazione, salvo diverso accordo.

12.2 Tuttavia, se l'articolo di consegna è un edificio o un elemento che, nella sua normale applicazione, viene utilizzato nelle costruzioni (materiale da costruzione) ed esso ha causato dei difetti nell'edificio, il termine di prescrizione è, conformemente alle disposizioni di legge, di due anni dalla consegna. Ciò non pregiudica le disposizioni speciali di legge applicabili ad azioni di rivendica reali da parte di terzi per la consegna, dolo del venditore e rivalsa nei confronti del fornitore in caso di fornitura finale al consumatore.

12.3 I suddetti termini di prescrizione in materia di vendita si applicano anche alle richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali richieste in base ad un difetto della merce, a meno che l'applicazione del normale termine di prescrizione previsto dalla legge comporti un termine più breve. Altre richieste di risarcimento ai sensi della clausola 7 di questi DPTC sono disciplinate esclusivamente dai termini di prescrizione previsti dalla legge.

13. Diritti di proprietà industriale di terzi

13.1 Se siamo stati incaricati sulla base di disegni e progetti forniti dal cliente, il cliente è responsabile dell'inesistenza di diritti di proprietà industriale, diritti d'autore o altri diritti di terzi in conflitto, del fatto che nessun diritto di proprietà intellettuale di terzi sia violato e del fatto che nessun divieto legale o ufficiale venga violato, a meno che il cliente non possa dimostrare di non essere responsabile per questo.

13.2 Nell'ambito della sua responsabilità ai sensi della clausola 13.1, il cliente è tenuto a risarcirci avverso tutte le pretese mosse contro di noi da terzi a seguito o in relazione alle consegne.

Questo obbligo di indennizzo copre tutte le spese necessarie da noi sostenute a causa di o in connessione con qualsiasi reclamo sostenuto da un terzo.

14. Riservatezza

14.1 "Informazioni riservate" comprende - indipendentemente dalla forma (scritta, verbale, elettronica, ecc.) - qualsiasi informazione, formulazione, disegno, modello, strumento, documentazione tecnica, metodo procedurale, presentazione, software o altri *know-how* tecnici o commerciali o i risultati da noi resi disponibili o i risultati ottenuti, nella misura in cui sono contrassegnati come riservati o nella misura in cui la loro natura riservata deriva dalle circostanze della divulgazione o dal carattere delle informazioni. Tuttavia, le informazioni non sono considerate come informazioni riservate in questo senso se (i) il cliente stesso le ha sviluppate e in maniera indipendente dal ricevimento di informazioni riservate da parte nostra, (ii) erano di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o sono diventate di dominio pubblico successivamente senza alcuna violazione della riservatezza da parte del cliente, (iii) erano già note al cliente o sono diventate note in seguito senza alcuna violazione della legge conoscibile dal cliente, (iv) esiste un obbligo amministrativo, giudiziario o altro obbligo di divulgazione o un diritto giuridicamente vincolante di divulgazione. Il cliente è tenuto ad informarci immediatamente allegando le prove necessarie se desidera invocare contro di noi una delle eccezioni di cui sopra.

14.2 Il cliente è tenuto a mantenere segrete tutte le informazioni riservate, anche dopo la cessazione del rapporto d'affari e tali informazioni non devono essere utilizzate nell'attività del cliente per scopi che vanno al di là dello specifico scopo contrattuale identificato nel contratto stipulato con noi. Le informazioni riservate possono essere rese accessibili direttamente o indirettamente solo a persone che, nell'ambito di un rapporto d'affari, sono a conoscenza delle informazioni riservate e sono vincolate da un obbligo di segretezza ai sensi della presente clausola 14 nella misura consentita dalla legge. Oltre allo scopo del contratto, le informazioni riservate (in particolare stime dei costi, bozze, progetti di costruzione, rapporti sullo stato di avanzamento dei lavori, descrizioni di procedure e analisi dei materiali messi a disposizione) non devono essere modificate, duplicate o pubblicate senza la nostra approvazione e non devono essere utilizzate per registrare i propri diritti di proprietà (ad es. brevetti o disegni) o quelli di terzi.

14.3 Inoltre, i campioni dei prodotti, i prototipi, ecc. forniti da noi non devono essere analizzati, decodificati, modificati o smontati per quanto riguarda la loro composizione ("reverse engineering"), né dal cliente stesso né da terzi, a meno che ciò non sia tecnicamente assolutamente necessario per la realizzazione del progetto.

14.4 Ci riserviamo tutti i diritti sulle informazioni riservate da noi divulgate, in particolare i diritti di proprietà e diritti d'autore; qualsiasi tipo di licenza richiede un accordo separato. Tutti i documenti da noi presentati in relazione alle offerte devono essere restituiti su nostra richiesta in qualsiasi momento e in ogni caso se l'ordine non viene effettuato con noi. Il cliente non è legittimato a un diritto di conservazione per quanto riguarda informazioni riservate o documenti o materiali corrispondenti.

14.5 La protezione contrattualmente concordata delle informazioni riservate ai sensi della presente clausola 14 è indipendente e in aggiunta alle disposizioni di legge applicabili in materia di protezione di determinate informazioni.

15. Conformità, controlli delle esportazioni

15.1 In relazione al rapporto commerciale in essere con noi, il cliente si impegna a rispettare tutte le leggi a questo applicabili nonché le prescrizioni dei codici di conformità o altri codici da noi notificati. Ciò include, in particolare, il divieto di trattare o in altro modo cooperare, né direttamente né indirettamente, con terroristi o organizzazioni terroristiche o altre organizzazioni criminali o anticostituzionali e il dovere di stabilire misure organizzative appropriate per attuare gli embarghi applicabili, le normative europee contro il terrorismo e gli atti criminali e porre in essere i rispettivi requisiti previsti dalla legge statunitense e/o da qualsiasi altra legge applicabile al rapporto

d'affari, in particolare mediante l'implementazione di sistemi software adeguati. Una volta che la merce ha lasciato la nostra sede di competenza, il cliente è l'unico responsabile nel garantire il rispetto delle disposizioni sopra citate e ci manleva da pretese e costi (incluse le spese legali ragionevoli e di consulenza o le spese processuali o le sanzioni pecuniarie derivanti da dette violazioni di legge) basati su violazioni di leggi a questo riguardo da parte del cliente, della sua società affiliata o di dipendenti, rappresentanti e/o ausiliari, a meno che il cliente non ne sia responsabile.

15.2 La validità della nostra offerta o dell'ordine del cliente è soggetta al rilascio di permessi di esportazione da parte delle autorità competenti. La data di consegna concordata è anch'essa soggetta al rilascio di un permesso di esportazione. Il cliente dovrebbe, pertanto, tenere conto del fatto che, al momento della spedizione dell'ordine, potrebbero esserci delle posticipazioni delle date di consegna a noi non imputabili. In caso di successiva esportazione, il cliente è l'unico responsabile del rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di controllo delle esportazioni, ad es. la verifica del destinatario o dell'utente finale. Per quanto riguarda l'esportazione verso i paesi soggetti a embargo, occorre rispettare i requisiti di legge sul commercio estero, con riferimento a qualsiasi normativa applicabile in materia di controllo delle esportazioni ai sensi della legislazione tedesca, dell'UE e degli Stati Uniti.

16. Luogo di adempimento, giurisdizione e legge applicabile, clausola compromissoria

16.1 Il luogo di adempimento per tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai rapporti contrattuali, in particolare dalle nostre consegne, è la sede di competenza da cui viene effettuata la consegna. Solo i tribunali di Milano, Italia, avranno giurisdizione su tutte le controversie relative a diritti ed obblighi - anche extracontrattuali - derivanti o in connessione diretta o indiretta con i rapporti contrattuali. Tuttavia, abbiamo anche il diritto, a nostra discrezione, di citare in giudizio il cliente in qualsiasi altra sede legale generale o particolare in conformità con la legge applicabile.

16.2 Qualora il cliente abbia la propria sede legale al di fuori della Repubblica italiana, siamo inoltre autorizzati, a nostra discrezione, ad avere tutti i reclami, controversie o divergenze di opinione - anche di natura extracontrattuale - derivanti dai rapporti contrattuali con il cliente, relativi o, a qualsiasi titolo, connessi a detti rapporti contrattuali, da determinarsi in via definitiva mediante arbitrato secondo il regolamento arbitrale della Camera di Commercio Internazionale (ICC), da un collegio arbitrale composto da un arbitro nominato secondo il Regolamento Arbitrale ICC, escludendo quindi la giurisdizione ordinaria dei tribunali statali. La Corte Arbitrale ha sede a Milano. Il procedimento arbitrale sarà condotto in lingua inglese. Il lodo dell'arbitro sarà definitivo e vincolante (cioè non soggetto ad appello) per noi e per i clienti ("le Parti") e le Parti concordano che il lodo arbitrale sarà efficace ed esecutivo in qualsiasi tribunale avente giurisdizione. L'arbitro avrà il diritto e l'autorità di concedere un provvedimento esecutivo, dichiarativo o altro equo rimedio giuridico.

16.3 La legge della Repubblica Italiana si applica esclusivamente a questi DPTC e a tutti i rapporti legali tra noi e il cliente. È esclusa l'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG) e di altri trattati bilaterali o multilaterali al fine di unificare le vendite internazionali.

[Firme

_____]

In considerazione delle disposizioni degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, il sottoscritto [parte accettante] accetta specificamente le seguenti disposizioni: 4.1; 6.10; 6.11; 7.6; 7.7; 15.1; 16.2.

[Firma della controparte per l'accettazione delle clausole vessatorie]:

Ultimo aggiornamento: 04/2022

EagleBurgmann Italia S.r.l.
Via Trento, 26 - Energy Park GB One
20871 Vimercate (MB)
Italy
Tel. +39 039 95225 01
Fax +39 039 58362
info.it@eagleburgmann.com
www.eagleburgmann.it